



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

ORDINANZA SINDACALE

N. 42 DEL 03/07/2020

OGGETTO: RIAPERTURA CONFINI REGIONALI E NAZIONALI. MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS). "FASE 3" – PROROGA

ILSINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute, maicome in questo momento, diritto di rango primario nella Cartafondamentale dei diritti;

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia daCovid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanzainternazionale;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con laquale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorionazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che l'evolversidella situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'altissimo numero di contagiati sututto il territorio nazionale hanno necessitato la chiusura deiconfini regionali e di quelli nazionali sino alla data del 3 giugno2020;

CONSIDERATO che è comunque ancora necessario attuare quelle prescrizioni idonee edefficaci per il contenimento del rischio di contagio, quali ildistanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di sicurezza individuale, oltre che tutte le misure utili a garantire l'igienicità degli esercizi commerciali e degli spazi pubblici ovvero aperti alpubblico;

CONSIDERATO che in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, si impone una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, ed a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

DATO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblicie privati coinvolti attraverso una accorta, ragionevole, proporzionata ed esaustiva ponderazione e valutazione degli stessi;

CONSIDERATO che il livello di emergenza sanitaria regionale - oltre che nazionale - benché rassicurante richieda comunque prudenza;

CONSIDERATO altresì che Roccapiemonte è, ad oggi, Comune non interessato dal contagio, fregiandosi di essere - per questo - "Comune Covid-free";

RICHIAMATE tutte le attività ed iniziative tenute per il contenimento del rischio di contagio sul territorio comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli screening tampone effettuati a favore dei dipendenti delle strutture RSA, di riabilitazione e diriposo per anziani, ovvero per tutte le categorie a rischio di contaminazione, per i dipendenti comunali, per i medici di base ed i pediatri di libera scelta operanti su Roccapiemonte (e non solo), per i veterinari, per i farmacisti, per i commercianti che non hanno sospeso la loro attività durante la FASE 1 dell'emergenza sanitaria, per i volontari delle Associazioni del territorio impegnati a favore della cittadinanza (Protezione Civile, Croce Rossa, Gadit- Guardie Ambientali, Caritas, Ass.ne Dalle Zampe al Cuore, Associazione Cattolica, Parrocchi), etc.; le frequentazioni degli spazi pubblici, e non solo, quali la prima sanificazione offerta dall'Ente ai ristoranti, bar e pizzerie, al momento della riapertura durante la Fase 2;

CONSIDERATO che la riapertura dei confini regionali, secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri, a far data dal 3 giugno 2020, benché evento auspicato di ripresa sociale, civile, dei rapporti e dell'economia non è stato comunque scevro da rischi e possibili criticità;

RITENUTO opportuno e doveroso continuare a mantenere la condizione di salubrità del territorio comunale attraverso l'applicazione di qualunque misura idonea alla salvaguardia del bene supremo della salute, diritto inalienabile ed imprescindibile per qualunque essere umano ed animale;

RITENUTO di dovere ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTI gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

CONSIDERATO altresì l'impegno economico del Comune di Roccapiemonte che, sin dall'inizio della crisi epidemiologica ha garantito (concorrendo con le successive donazioni private e con gli approvvigionamenti della Regione/Anci) ai propri cittadini, ed a più riprese, ai volontari dell'emergenza, ai commercianti, ai medici di base ed ai pediatri di libera scelta, la dotazione di mascherine chirurgiche e FFP2 (queste ultime, per i concittadini, su indicazione specifica di necessità);

RITENUTO di attuare, allo stato, misure di natura civica e di responsabilizzazione sociale non soltanto dei cittadini ma di tutti coloro i quali che, eccetto che per motivi di lavoro

temporanei, dovessero fare rientro a Roccapiemonte (studenti e lavoratori fuorisede residenti o meno, parenti, familiari collocati per motivi variali di fuori della Regione, etc.);tuttociò premesso e considerato emana la seguente

ORDINA

- condecorrenza dal 4 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria in corso è fatto obbligo a tutti coloro i quali faranno rientro a Roccapiemonte da un'altra Regione di Italia diversa dalla Campania e dall'estero (salvo per coloro i quali vi accederanno per motivi di lavoro equindi per un tempo limitato nell'arco della medesima giornata) di segnalare la propria presenza sul territorio comunale al Centro operativo comunale per il tramite dei Volontari del Nucleo di Protezione Civile, compilando l'apposita modulistica che verrà fornita e/o contattando i volontari o la PL ai seguenti numeri 0812131278 o a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteriaapl.roccapiemonte@asmepec.it;
- gli interessati potranno, ordinatamente e senza creare assembramento, portarsi presso la sede del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte, entro due giorni dall'arrivo a Roccapiemonte, sito in Via Caracciolo fraz. San Potito, dal lunedì al sabato indicando, sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto richiesto nell'allegata modulistica;
- l'autodichiarazione di che trattasi non comporterà l'obbligo di quarantena, tranne i casi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti, per il dichiarante ma avrà il solo scopo di monitorare e censire la mobilità locale nel caso in cui fosse necessario ricostruire la catena di eventuali contagi che dovessero in ipotesi fortunata registrarsi ad avvenuta riapertura dei confini regionali e nazionali.

DISPONE

la trasmissione della presente a:

- Prefettura di Salerno;
- Regione Campania-Unità di crisi regionale;
- Direzione Generale Asl Salerno;
- Distretto Asl n. 60;
- Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino;
- Comando P.L.

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comunediroccapiemonte.sa.it.

AVVISA

che la presente ordinanza ha decorrenza dal 4 luglio 2020 e durata fino al 31 luglio 2020, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia causa Covid-19.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo

DEMANDA

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco
f.to dott. Carmine PAGANO